

**Webinar 10 giugno 2020**

# **Il Testo Unico sul commercio della Regione Campania – Vendita della stampa e distribuzione carburanti**

## **Risposte alle domande poste in chat**

a cura di  
**Michele Granatiero e Riccardo Roccasalva**

# Domande & Risposte

## **1. Per un'area mercatale attrezzata allo svolgimento di mercato settimanale è necessaria anche la relativa Autorizzazione Sanitaria?**

Non si tratta di "autorizzazione", bensì di "SCIA" sanitaria, ed è sempre dovuta nei casi di esercizio del commercio, sia su aree pubbliche che nei mercati su aree private, sempreché rivolto al settore alimentare. Si veda al proposito gli allegati 1.5 (mercato su area privata) e 3 (commercio su area pubblica).

Ciò, fermo restando in ogni caso il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate generalmente richiamato nel "*Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche*" (art. 70, co. 2, lett. r) cui gli operatori del commercio devono attenersi.

## **2. Nel caso di punti esclusivi con vendita di pastigliaggi è prevista sempre la Scia Sanitaria? E il requisito professionale art. 71 d.lgs 59/2010?**

Ai sensi del D.Lgs. n. 170/2001 cui il TU del Commercio in Campania deve attenersi, il titolo autorizzatorio per la vendita esclusiva della stampa quotidiana e periodica già comprende la possibilità dell'esercizio di vendita di pastigliaggi, senza pertanto che occorra apposita SCIA che rappresenterebbe un appesantimento procedurale.

Pertanto, si ritiene che:

- Il medesimo titolo, consenta l'esercizio della vendita di pastigliaggi senza il possesso dei requisiti professionali richiesti per la vendita di prodotti alimentari;
- ai soli fini della registrazione ex art. 6, REG. CE N. 852/2004, il titolare di edicola che voglia provvedere anche alla vendita di pastigliaggi debba trasmettere al SUAP un modulo di notifica sanitaria indirizzata all'ASL competente per territorio.

## **3. Sono previste sanzioni per mancata comunicazione di cessata attività di esercizio di vicinato?**

Il regime sanzionatorio applicabile alle attività relative agli esercizi di vicinato (art. 26) è indicato all'art. 145 del TU e varia da € 2.500 a € 15.000.

## **4. Nei punti esclusivi con vendita di pastigliaggi va presentata la Notifica di Registrazione Sanitaria e il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti professionali?**

Vedasi risposta a quesito 2

## **5. Per l'applicazione delle norme previste nel Testo Unico Regione Campania va attesa l'adozione del regolamento di attuazione regionale di cui all'art. 154?**

No, con specifico riferimento al comma 2 dell'art. 154, il Testo unico prevede comunque nella maggior parte dei casi una disciplina transitoria nelle more dell'approvazione del regolamento di attuazione regionale. Solo nel caso dei Bacini di utenza, di cui all'art. 121, l'individuazione da parte della Regione di particolari tipologie di impianti e specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta per i bacini di utenza risultanti carenti di servizio sarà possibile solo a valle dell'approvazione del regolamento.

**6. E' consentita l'attività di distribuzione carburante della sola energia elettrica?**

Sì. L'art. 115 comma 1 lett. c) definisce impianto "il complesso commerciale unitario [...] costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione". La precedente lett. b) dello stesso comma elenca per l'appunto i carburanti per autotrazione, e tra questi al n. 7 è elencato "qualsiasi altro carburante conforme alle norme emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa", quindi, si ritiene, anche l'energia elettrica.

**7. Per i soli distributori di carburanti non è necessaria l'AUA?**

L'AUA occorre senz'altro nel caso in cui venga installato un impianto di autolavaggio, nonché in tutti i casi in cui, in funzione del ciclo produttivo, occorre acquisire uno dei titoli autorizzatori di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013.

**8.L'installazione dell'impianto privato non è soggetto a norme edilizio-urbanistiche?**

Anche se l'art. 136 comma 1 non elenca la compatibilità edilizio-urbanistica dell'impianto ad uso provato tra i requisiti che il Comune deve controllare in fase di istruttoria della domanda, si ritiene che la sussistenza di tale compatibilità vada comunque verificata dal SUAP.

**9.Ad avvenuto collaudo deve essere richiesta l'autorizzazione permanente, qualora il comune abbia già rilasciato l'autorizzazione provvisoria in attesa del collaudo?**

L'autorizzazione riguarda sia l'installazione sia l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti. Pertanto, ad avvenuto collaudo sarà cura dell'amministrazione che ha rilasciato il titolo abilitativo trasmettere all'interessato il relativo verbale, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

**10.Dove troviamo il DM 31/10/2001, n.18504?**

E' presente qui: <http://eventipa.formez.it/node/240988>, nelle Risorse Utili.

**11.Gli impianti di distribuzione carburanti esistenti debbono mettersi in regola con l'A.U.A.?**

Vedi risposta al quesito n. 7

**12.Il titolo unico di realizzazione ed esercizio di impianti di carburanti presuppone poi in seguito la comunicazione di messa in esercizio da parte dell'impresa autorizzata? e nel caso di autorizzazione di esercizio provvisorio come si opera in sede di provvedimento unico?**

Dopo l'ultimazione dei lavori, e prima della messa in esercizio, l'interessato deve chiedere all'amministrazione che ha rilasciato il titolo abilitativo (Comune in caso di impianti stradali e ad uso provato, Regione in caso di impianti autostradali) l'effettuazione del collaudo. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio, disposta eventualmente ai sensi dell'art. 140 comma 9 della L.R. 7/2020, è cosa diversa dal provvedimento unico già rilasciato, in quanto ha l'unica funzione di consentire, in attesa del collaudo e alle condizioni previste dalla norma citata, l'esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 180 giorni.

**13.Un impianto di distribuzione di carburanti, qualora chiedo una proroga di ulteriori 15 giorni per concludere la pratica di collaudo dei 15 anni e superati questi giorni non comunica nulla al suap e organi competenti cosa succede? quali misure si devono applicare?**

Previa diffida e messa in mora da parte del SUAP, superati i termini della proroga l'impianto non può essere messo in esercizio, salvo il caso di cui all'art. 140 comma 9 (esercizio provvisorio).

**14. In relazione alla risposta sui punti esclusivi giornali con vendita di prodotti confezionati alimentari l'asl chiede la Scia sanitaria comunque come dobbiamo comportarci noi operatori Suap? il requisito professionale vecchio rec o corso abilitante ...non è quindi richiesto?**

Vedasi risposta a quesito 2, non trattandosi di SCIA, bensì di notifica sanitaria ex art. 6, REG. CE N. 852/2004.